

CAPITOLATO

**POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE
PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE**

COMUNE DI CUNEO

**BROKERS: A.T.I CB BROKERS ASSOCIATI SRL
MARSH S.P.A.**

POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PER PERDITE PATRIMONIALI

Il capitolato speciale redatto con le norme dattiloscritte qui di seguito riportate annulla e sostituisce integralmente tutte le condizioni di assicurazione eventualmente riportate a stampa dalla Società aggiudicataria e delegataria che quindi si devono intendere abrogate e prive di ogni efficacia.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue le Parti stabiliscono che si intendono accettate le sottoelencate definizioni:

CONTRAENTE

l'Ente che stipula l'Assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti;

ASSICURATO

la persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e pertanto:

l'Ente Contraente che stipula in nome proprio nonché per conto delle persone fisiche sotto indicate:

- il Rappresentante Legale degli assicurati nonché le persone chiamate a sostituirlo e facenti parte degli organi statutari;
- gli Amministratori, ovvero qualsiasi persona che sia collegata all'Ente Contraente in forza di un mandato; sono compresi gli Amministratori delle Istituzioni Comunali;
- Qualsiasi persona che sia alle dirette dipendenze dell'Ente Contraente o sia a questo collegata da rapporto di servizio; si intendono compresi: il Segretario Generale, il Direttore Generale, le persone in rapporto di servizio presso le Istituzioni Comunali.

Restano comunque escluse dal novero degli Assicurati – anche se persone fisiche – gli Appaltatori e Subappaltatori.

ISTITUZIONE COMUNALE

Organismo strumentale dell'Ente Contraente per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale (art. 114 – comma 2° - D.Lgs. 18/08/200 n. 267)

SOCIETA'

l'Impresa Assicuratrice/gli Assicuratori indicati nel frontespizio della presente polizza quale Società Delegataria, ovvero le eventuali Società coassicuratrici (Art. 1911 del Codice Civile);

PARTI

l'Ente Contraente e la Società

ASSICURAZIONE	il contratto di assicurazione e quindi il complesso delle garanzie prestate in polizza;
POLIZZA	il documento che prova l'assicurazione;
PREMIO	la somma dovuta dall'Ente Contraente alla Società ed eventualmente alle coassicuratrici;
RISCHIO	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
SINISTRO	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione;
INDENNIZZO	la somma dovuta dalla/e Società in caso di sinistro;
PERDITE PATRIMONIALI	il pregiudizio, suscettibile di valutazione economica, subito da Terzi e che non sia conseguenza di Danno Corporale o Danni Materiali
FRANCHIGIA	l'importo fisso di danno indennizzabile / risarcibile che rimane a carico dell'Ente Contraente;
SCOPERTO	la percentuale di danno indennizzabile / risarcibile che rimane a carico dell'Ente Contraente;
DANNO CORPORALE	il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici, nonché il danno morale;
DANNI MATERIALI	ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa;
MASSIMALE PER SINISTRO	la massima esposizione della Società per ogni sinistro.
RETRIBUZIONI	<ul style="list-style-type: none"> - le retribuzioni lorde corrisposte nel periodo assicurativo a tutti i soggetti individuati nella assicurazione, comprese le indennità fisse, i premi, le gratificazioni, nonché i compensi speciali di qualsiasi natura; sono comprese quelle corrisposte ai soggetti in rapporto di servizio con le Istituzioni Comunali; - le indennità erogate agli Amministratori.

DISCIPLINA DEL CONTRATTO:

Il presente contratto di assicurazione viene disciplinato come segue:

PARTE “A”:

- NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

PARTE “B”:

- NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- CALCOLO DEL PREMIO DI POLIZZA
- MASSIMALI DI GARANZIA

PARTE “A”

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Ente Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo semprèché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente e siano avvenute in buona fede.

2 - ALTRE ASSICURAZIONI

L'Ente Contraente ha l'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza o la stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio se stipulate direttamente dal Contraente. L'Ente Contraente è esonerato dal comunicare alla Società l'esistenza di altre assicurazioni stipulate dagli Assicurati per il medesimo rischio. In caso di sinistro si richiama quanto stabilito dall'art. 1910 del Codice Civile.

3 - PAGAMENTO DEL PREMIO

La prima rata di premio è pagata al perfezionamento della polizza.

Le rate di premio di rinnovo devono essere pagate entro il trentesimo giorno successivo alle date di scadenza annue stabilite.

Tenuto conto che il Contraente, per proprie esigenze amministrative, effettua pagamenti solo tramite ordinativi bancari preventivamente deliberati, si conviene che ogni copertura inerente la polizza decorre comunque:

a) per la rata iniziale relativa alla stipulazione della polizza, dalle ore 24.00 del giorno indicato nella determinazione di affidamento della presente polizza, data che sarà notificata dal Contraente alla Società con comunicazione che può essere anticipata a mezzo fax.

Il pagamento della rata iniziale della polizza dovrà avvenire entro trenta giorni dall'effetto della polizza (art. 13 delle Norme che Regolano l'Assicurazione) senza che ciò impedisca la regolare decorrenza della garanzia di polizza, alla data stabilita in contratto.

In caso di mancato pagamento della stessa nei trenta giorni ivi stabiliti, la garanzia si intenderà sospesa, e riattivata dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

b) per il rinnovo della polizza, dalle date di scadenza stabilite a condizione che venga effettuato l'ordine di pagamento entro il trentesimo giorno dalla data di scadenza. Trascorso tale termine, salvo accordi tra le Parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24.00 del giorno indicato nella determinazione di pagamento.

4 - REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio annuo della presente polizza viene calcolato sull'ammontare delle "retribuzioni" come definite.

Il premio annuo viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza, (PARTE "B" – CALCOLO DEL PREMIO DI POLIZZA) ed è regolato alla fine del periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro novanta giorni dalla fine del periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Ente Contraente fornire alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni successivi alla relativa comunicazione da parte della Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati consuntivi sulle retribuzioni, o il mancato pagamento della differenza dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per la rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata a.r., la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Ente Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

5 - FORMA E VALIDITA' DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni intercorrenti tra la Società ed il Contraente debbono essere fatte per mezzo di lettera raccomandata A.R. o telegramma o telefax, posta elettronica certificata. Le comunicazioni possono essere effettuate per il tramite del broker incaricato.

6 - PROVA DELLA ASSICURAZIONE

La polizza, le eventuali modifiche e/o integrazioni risultanti da Appendici successive debbono essere provate per iscritto mediante documento sottoscritto dalle Parti.

7 - VARIAZIONE PREMI

L'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell'Ente Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

Nel caso di **aggravamento di rischio (art. 1898 del Codice Civile)** l'Ente Contraente deve darne comunicazione scritta alla Società. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Nel caso di **diminuzione del rischio (art. 1897 del Codice Civile)** la Società sarà tenuta a ridurre il premio della polizza dalla data di rinnovo della stessa, qualora l'Ente Contraente intenda avvalersi delle disposizioni legislative in materia di rinnovo dei contratti.

8 - INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Ente Contraente o agli Assicurati in tutti i casi dubbi su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza

9 - ONERI FISCALI - SPESE DI REGISTRAZIONE

Le imposte, tasse e tutti gli altri oneri stabiliti dalla Legge, presenti e futuri, relativi al premio, alle polizze ed ad altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Qualora il Contraente intenda procedere alla registrazione della presente polizza, le spese saranno a totale carico della Società.

10 - FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie inerenti l'interpretazione della presente polizza è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'Ente Contraente.

11 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è diversamente regolato dalla presente polizza, valgono le norme di Legge in vigore.

12 - COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora la Società intenda avvalersi dell'istituto della coassicurazione diretta, si stabilisce che in questo caso la Società assumerà la definizione di SOCIETÀ DELEGATARIA e la percentuale di rischio assicurato a carico della SOCIETÀ DELEGATARIA, quale propria ritenzione di assicurazione non potrà essere inferiore al 40% (quaranta per cento) del rischio globale, e la ritenzione delle

SOCIETÀ COASSICURATRICI non potrà essere inferiore al 20% (venti per cento) del rischio globale.

Le Società partecipanti al rischio, in qualità di SOCIETÀ COASSICURATRICI, saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione della polizza compiuti dalla SOCIETÀ DELEGATARIA per conto comune, compresa la registrazione della presente polizza, se richiesta dal Contraente, mentre i rapporti con il Contraente saranno tenuti esclusivamente dalla SOCIETÀ DELEGATARIA.

Ognuna delle SOCIETÀ COASSICURATRICI concorrerà al pagamento degli indennizzi liquidati a termini di polizza, in proporzione alla quota di assicurazione rispettivamente assunta, e sarà responsabile soltanto per essa, non implicando il rapporto di coassicurazione alcuna responsabilità solidale (art. 1911 del Codice Civile).

Le firme apposte dalla SOCIETÀ DELEGATARIA e dalle SOCIETÀ COASSICURATRICI sul contratto di assicurazione lo rendono valido ad ogni effetto nei confronti del Contraente.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi imponibili, delle imposte spettanti a ciascuna delle SOCIETÀ COASSICURATRICI, risulta su apposito prospetto allegato alla presente polizza.

13 - DECORRENZA, DURATA, ESCLUSIONE TACITA PROROGA, RISOLUZIONE ANTICIPATA.

13.1) La polizza ha effetto dalle ore 24.00 del

La durata della polizza viene stabilita in anni **DUE e giorni** con scadenza al **31/12/2011**. La scadenza, inderogabile, delle rate di premio è stabilita alle date del 31/12/2009 e 31/12/2010.

13.2) Alla data del 31/12/2011 la polizza si intenderà cessata a tutti gli effetti senza obbligo di disdetta da parte del Contraente.

13.3) È comunque in facoltà del Contraente e della Società di rescindere dalla polizza al termine di ogni periodo assicurativo annuo, mediante lettera raccomandata A.R. da spedirsi alla Società o al Contraente almeno sessanta giorni prima della data di scadenza..

14 PROROGA DEL CONTRATTO ALLA NATURALE SCADENZA

A richiesta dell'Ente Contraente, con comunicazione alla Società entro la data del 31/10/2011, la Società avrà l'obbligo di concedere una proroga della assicurazione per un periodo massimo di **MESI 6** alle medesime condizioni. In tale ipotesi il premio della assicurazione relativo al "periodo di proroga" verrà conteggiato sulla base di 30/360^{ESIMO} del premio annuo in corso per ogni mese di proroga.

15 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

La denuncia del sinistro deve avvenire con comunicazione alla Società di Assicurazione, o all'Agenzia a cui è stato assegnato il contratto o il broker incaricato, entro 30 giorni lavorativi da quando il competente ufficio dell'Ente Contraente sia venuto a conoscenza del sinistro, ovvero l'assicurato sia stato informato formalmente dell'evento dannoso.

Successivamente l'Assicurato dovrà fornire una informativa adeguata e regolare circa gli sviluppi del sinistro, trasmettendo alla Società, anche per il tramite del broker, ogni ulteriore documento ed ogni notizia di cui sia venuto in possesso.

16 - GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE LEGALI

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale sia civile che penale a nome dell'Ente Contraente o dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Si conviene, tuttavia, che la designazione di legali o tecnici sarà effettuata di comune accordo tra le parti, su richiesta dell'Assicurato, fermo restando in ogni caso che le spese sostenute entro i limiti di legge, come di seguito riportate, restano a carico della Società.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quanto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

17 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Le Parti concordano che dopo la denuncia di ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo dovuto:

- la Società può recedere dal contratto, con comunicazione a mezzo raccomandata A.R. con preavviso di 90 giorni dalla data di efficacia del recesso;
- l'Ente Contraente può recedere dal contratto con comunicazione a mezzo raccomandata A.R. con preavviso di 90 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, comunque avvenuto, la Società è tenuta a rimborsare all'Ente Contraente la parte di premio, al netto della sola imposta di assicurazione relativa al periodo di rischio non corso.

18. CLAUSOLA DI GESTIONE

Alla Società di brokeraggio CB BROKERS ASSOCIATI SRL, in qualità di mandataria dell'A.T.I. costituita con MARSH S.P.A, e affidata l'assistenza nella gestione ed esecuzione della presente assicurazione in qualità intermediario consulente dell'Ente Contraente, ai sensi del D.LGS 07/09/2005 N. 209.

La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione, potrà avvenire anche per il tramite dell'intermediario ed i rapporti inerenti alla presente assicurazione potranno anche essere svolti per conto dell'Assicurato dalla CB BROKERS ASSOCIATI SRL.

19 - COMUNICAZIONE DELLA SITUAZIONE DEI SINISTRI

La Società si impegna a fornire all'Ente Contraente con cadenza semestrale un tabulato riepilogativo dei sinistri denunciati, specificando per ognuno:

- numero del sinistro della Società;
- data di accadimento;
- nome del danneggiato, se conosciuto;
- stato del sinistro: “in trattativa”, “liquidato”, “chiuso senza seguito”;
- importo a riserva;
- importo liquidato.

Inoltre, alla scadenza del 31/12/2011 e dell' eventuale rinnovo, la Società si impegna a fornire un tabulato riepilogativo di fine contratto nel quale la Società indicherà:

- numero totale dei sinistri “in trattativa” / “liquidati” / “senza seguito”;
- importo totale dei sinistri “liquidati”;
- importo totale dei sinistri “a riserva”.

LA SOCIETA' / GLI ASSICURATORI

IL CONTRAENTE

PARTE “B”

- **NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**
- **CALCOLO DEL PREMIO DI POLIZZA**
- **MASSIMALI DI GARANZIA**

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMINIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Ente Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi, spese) per le

perdite patrimoniali cagionate a terzi, in conseguenza di atti e/o fatti verificatisi in relazione allo svolgimento delle attività, dei suoi compiti istituzionali ed alla erogazione di servizi.

Si intende pertanto espressamente compresa la responsabilità civile derivante all'Ente Contraente per atti e /o fatti imputabili agli Assicurati e del cui operato l'Ente debba risponderne ai sensi di legge.

L'assicurazione è prestata anche per la responsabilità civile e professionale, derivante all'Assicurato – persona fisica - per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato anche in conseguenza di atti od omissioni commessi da soggetti dei quali o con i quali l'Assicurato debba rispondere, a fronte dell'esperimento dell'azione diretta promossa dai terzi danneggiati qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dell'Assicurato stesso.

Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

L'assicurazione comprende inoltre le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte a terzi.

L'assicurazione comprende anche le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purchè non derivanti da incendio, furto, o rapina.

Per le somme già corrisposte dalla Società al terzo danneggiato per tenere indenne l'Assicurato è fatta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:

- il diritto di rivalsa spettante alla Contraente stessa ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957,
- il diritto di surrogazione spettante all'Assicuratore ai sensi dell'art. 1916 Codice Civile

nei confronti dei soggetti responsabili.

La surrogazione dell'Assicuratore nei confronti degli Assicurati persone fisiche è limitata agli atti od omissioni commessi con colpa grave giudizialmente accertata.

Art. 2 – Estensioni di copertura

A) Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi en-

tro il limite del Massimale annuale in aggregato indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell'Assicurato.

B) Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale

L'assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Per tali perdite, gli Assicuratori risponderanno nei limiti del Massimale di Polizza, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo.

C) Attività di rappresentanza

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti dai singoli Amministratori e/o dipendenti dell'Ente Contraente in rappresentanza dell'Ente stesso in altri organi collegiali.

D) Perdite Patrimoniali per l'attività derivante di cui al D.Lgs. 81/2008 (ex Decreto 626/1994 e 494/1996)

A condizione che i soggetti incaricati siano in possesso di legale qualifica e abbia eseguito un idoneo corso richiesto dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni di polizza, è altresì operante per la responsabilità dell'Assicurato per le perdite patrimoniali derivanti da involontarie violazioni della normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia le responsabilità derivanti all'Assicurato per le attività svolte da soggetti dallo stesso incaricati per le funzioni di:

- “Datore di lavoro” e/o “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” ai sensi di legge
- “Committente”, “Responsabile dei lavori”, Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi di legge.

E) Copertura sostituti

Nel caso di sostituzione temporanea o definitiva di soggetti incaricati dall'Assicurato, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante per le attività svolte dai rispettivi sostituti, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, dal momento del loro incarico.

F) Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.Lgs 196/2003

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'Assicurazione. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell'art. 11 del D.Lgs 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 c.c., e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c..

L'Assicurazione non vale:

- per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali;
- per le multe e le ammende inflitte direttamente all'Ente Assicurato o alle persone del cui fatto l'Ente debba rispondere.

Art. 3 – Limiti di Indennizzo - Franchigia

3.1 L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato al successivo Capitolo "Massimali di garanzia".

3.2 I risarcimenti relativi a ciascun sinistro verranno effettuati con la detrazione di una franchigia fissa **pari ad €. 5.000,00**

importo che resta a carico dell'Assicurato.

Per accordo tra le Parti, si conviene comunque che la somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato sarà liquidata al lordo della franchigia stabilita in polizza.

Art. 4 – Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali ed i danni conseguenti a:

- a) danni corporali e danni materiali di qualsiasi tipo, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b) atti od omissioni da parte di, o danni o reclami notificati a, qualsiasi degli Assicurati in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in polizza;
- c) responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente stesso;
- d) azioni od omissioni imputabili a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- e) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
- f) calunnia, ingiuria, diffamazione;
- g) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato;
- h) azioni sindacali collettive salvo il caso in cui l'Assicurato provi che la responsabilità dedotta sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato in rapporto di dipendenza o di servizio con l'Assicurato;
- i) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al D.Lgs n. 209 del 2005;
- j) fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o al Contraente e/o denunciate prima dell'inizio della presente polizza;
- k) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- l) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Art. 5 – Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made) – Garanzia Postuma

5.1 L'assicurazione vale per i sinistri denunciati dall'Assicurato agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data successiva alla data di retroattività dell'assicurazione stabilita al 31/12/2006, e non siano state ancora presentate richieste di risarcimento scritte né all'Assicurato né al personale in rapporto di dipendenza o di servizio con l'Assicurato stesso prima della data di stipulazione della presente assicurazione.

Nel caso di coesistenza di altra copertura assicurativa precedentemente stipulata dall'Ente Contraente a garanzia degli stessi rischi, la sopraindicata estensione di garanzia retroattiva risponderà esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui all'altra copertura, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenze di condizioni.

Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892-1893 Codice Civile l'Ente Contraente dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi risarcibili ai sensi della presente assicurazione.

5.2 L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati dall'Assicurato alla Società nei tre anni successivi alla scadenza del contratto e, relativamente agli Assicurati – persone fisiche - comunque entro i tre anni dalla cessazione della carica e/o della funzione degli Assicurati stessi se tale cessazione si verifica prima della scadenza della polizza, purchè afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, compreso il periodo retroattivo.

Per i sinistri denunciati agli Assicuratori durante il periodo di garanzia postuma, il limite di indennizzo in aggregato, indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà essere superiore al massimale aggregato annuo indicato nel Capitolo specifico.

Ai fini dell'efficacia retroattiva, per gli Assicurati – persone fisiche – l'assicurazione è operante anche per le cariche ricoperte o le funzioni svolte dall'Assicurato diverse dalle attuali entro i termini contrattualmente previsti; in caso di morte dell'Assicurato, le facoltà, gli obblighi ed i diritti dello stesso si trasferiscono agli eredi.

Art. 6 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea.

Nonostante quanto sopra, viene concordato che la garanzia è valida anche nei confronti di dipendenti consolari e ambasciatoriali mentre prestano servizio all'estero, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali derivante loro ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare.

Art. 7 – Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli del legale rappresentante del Contraente e le Società da quest'ultimo controllate.

Art. 8 – Vincolo di solidarietà

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

Art. 9 – Sinistri in serie

In caso di sinistri in serie, la data della prima denuncia di sinistro sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione.

CONDIZIONI ADDIZIONALI RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE PER LE FIGURE CHE SVOLGONO ATTIVITA' TECNICHE

A) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Le garanzie di cui all'art. 1 delle "NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMINIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" é estesa alla responsabilità professionale, derivante all'Assicurato per:

- ❖ le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di fatti od omissioni commessi da soggetti di cui debba rispondere a norma di Legge, nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali svolte ed in particolare di:
 - progettista,
 - direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere;
 - collaudatore;
 - responsabile del procedimento ai sensi del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche;
 - responsabile dei lavori ai sensi D.Lgs. 494/1996 e successive modifiche;
 - coordinatore per la progettazione ai sensi D.Lgs. 494/1996 e successive modifiche;
 - coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi D.Lgs. 494/1996 e successive modifiche;
 - preposti alla sicurezza ai sensi D.Lgs. 626/1994 e successive modifiche;
 - altro dipendente tecnico (dove per dipendente tecnico si intende: qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Ente di appartenenza e che predispose il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonchè il Responsabile Unico del Procedimento, il supporto al Responsabile Unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica);
- ❖ le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per attività di consulenza, perizia e ricerche catastali stabilite dalle leggi o dai regolamenti relativi dell'Ente contraente.
- ❖ le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da incendio, furto o rapina.
- ❖ i danni materiali a cose, morte o lesioni personali derivanti dagli effetti pregiudizievoli delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo.

Condizioni Aggiuntive

- a) l'Assicurazione s'intende operante anche per lo svolgimento delle attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti d'inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).
- b) l'Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento dell'attività di validazione dei progetti così come prevista dalla legge n. 166/2002 (Merloni Quater) e successive modificazioni.
- c) l'Assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dai soggetti incaricati in funzione di:
 - 1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi di legge;

2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi di legge.

B) RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione non vale per le perdite patrimoniali ed i danni conseguenti a:

- a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b) dolo dell'Assicurato e/o delle persone di cui l'assicurato deve rispondere;
- c) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché danno ambientale;
- d) calunnia, ingiuria, diffamazione;
- e) il possesso, la custodia o l'uso di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la responsabilità civile di cui alla Legge 209 del 2005;
- f) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- g) che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; salvo che l'Assicurato provi che l'evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti.
- h) multe e penalità, salvo quanto previsto dall'oggetto dell'assicurazione.

Inoltre l'assicurazione non è operante:

- a) per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico in proprio dallo stesso e non per conto dell'Ente di appartenenza;
- b) per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico se non rientrano nelle competenze professionali stabilite da Leggi e Regolamenti;
- c) per la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l'erezione e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;
- d) per la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata nel testo di polizza;
- e) per la presenza e gli effetti, diretti ed indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto
- f) per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla Legge;
- g) per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate;
- h) per i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione;
- i) per danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori;

C) PERDITE PATRIMONIALI CONSEGUENTI AD INIDONEITA' DELL'OPERA

A parziale deroga della lettera B) "Rischi esclusi", l'assicurazione relativa all'attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo comprende le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti, riscontrati nelle opere progettate e/o dirette, sopravvenuti dopo l'ultimazione dei lavori, che rendano l'opera non idonea all'uso al quale è destinata.

Sono in ogni caso escluse dalla presente garanzia le perdite patrimoniali:

- derivanti da mancato rispetto di vincoli imposti dalle pubbliche autorità;
- conseguenti a rovina delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo;
- derivanti da gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo di € 500.000,00 e con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% dell'indennizzo col massimo di € 1.000,00.

D) ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE

Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia in vigore:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio;
- consegna anche provvisoria delle opere al committente;
- uso delle opere secondo destinazione.

E) DANNI ALLE OPERE

A parziale deroga della lettera B) "Rischi esclusi", limitatamente ai soli errori di progettazione e di direzione dei lavori, la garanzia è estesa ai danni alle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori, provocati da uno dei seguenti eventi:

- rovina totale o parziale delle opere stesse;
- gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

Ferma ogni altra condizione generale o particolare di polizza, si precisa che l'assicurazione comprende altresì le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell'opera, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori.

In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.

Questo risiede presso il luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.

La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo di € 500.000,00 e con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% dell'indennizzo col massimo di € 1.000,00.

F) DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

A parziale deroga della lettera B) "Rischi esclusi", l'assicurazione vale anche per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia per lo svolgimento della sua attività di tecnico purché conseguenti a rovina totale o parziale delle opere progettate e/o dirette dall'Assicurato.

La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo di € 500.000,00 e con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% dell'indennizzo col massimo di € 1.000,00.

**ESTENSIONE DI GARANZIA ALL'EMISSIONE DI CERTIFICATI COME PREVISTI
DAL D.M. 123 DEL 12.03.2004, SCHEDA TIPO 2.1 PROGETTISTA INTERNO**

L'assicurazione prestata con la presente polizza comprende la possibilità di poter emettere singoli certificati come previsti ai sensi di legge relativamente alla responsabilità professionale del dipendente pubblico incaricato della progettazione di lavori.

Nel caso specifico l'Ente Contraente potrà richiedere alla Società, mediante apposita modulistica rilasciata dallo stesso, la copertura del rischio alle condizioni contrattuali rilasciate dalla Società con riferimento:

- al valore dell'opera
- alla durata dei lavori

CALCOLO DEL PREMIO DI POLIZZA

Il premio anticipato della rata di perfezionamento della presente polizza viene calcolato su un

PREVENTIVO ANNUO DI RETRIBUZIONI (COME DA DEFINIZIONE DI POLIZZA) PARI AD EURO 9.500.000,00

Per accordo tra le Parti, non si effettua regolazione del premio sino ad € 9.500.000,00 di retribuzioni.

Il premio verrà regolato al termine di ogni periodo assicurativo annuo secondo quanto stabilito nelle **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE** (art.4), solo sulle retribuzioni eccedenti € 9.500.000,00

CONTEGGIO DEL PREMIO DELLA POLIZZA

- **PREVENTIVO ANNUO RETRIBUZIONI FINO AD EURO 9.500.000,00**

X

- **TASSO PRO-MILLE NELLA MISURA DEL _____‰**
(COMPRESSE LE IMPOSTE DI ASSICURAZIONE)
come stabilito nei termini di aggiudicazione della polizza.

= €.....**PREMIO ANNUO LORDO**

Tale premio viene considerato a tutti gli effetti quale **premio minimo annuo comunque acquisito dalla Società.**

LA SOCIETA' / GLI ASSICURATORI

IL CONTRAENTE

MASSIMALI DI GARANZIA

1) L'assicurazione vale per i risarcimenti (capitali, interessi e altre spese) sino alla concorrenza dell'importo massimo di:

EURO 2.000.000,00 PER OGNI SINISTRO

2) Il massimo esborso che può derivare alla Società dalla presente polizza per ogni annualità assicurativa, ivi compreso il periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva, non potrà comunque superare l'importo globale di:

EURO 5.000.000,00 quale MASSIMALE AGGREGATO ANNUO.

LA SOCIETA' / GLI ASSICURATORI

IL CONTRAENTE